

Le prime proiezioni presentate ieri da Sose-Sogei al comitato esperti per le pagelle fiscali

Concordato, tutti con voto 10

Adeguamento e aumento del reddito richiesto su due anni

DI CRISTINA BARTELLI
E GIULIANO MANDOLESI

Concordato preventivo biennale: tutti adeguati a 10. Ma per raggiungere la perfezione fiscale si avranno due anni di tempo, l'aumento del reddito richiesto sarà spalmato infatti nel 2024 e nel 2025. Dunque, il reddito proposto dall'agenzia delle entrate per il biennio sarà diversificato ed in incrementato per le due annualità del patto al fine di portare progressivamente tutti i soggetti aderenti ad un reddito annuale pari a quello necessario per raggiungere il voto ISA 10. Queste sono le prime informazioni che arrivano dalla riunione svoltasi ieri dal comitato degli esperti e dai vertici di Sose-Sogei su come saranno formulati gli Isa in ottica concordato preventivo biennale. Il reddito alla base della proposta, poi, verrà inoltre rivalutato attraverso l'utilizzo delle

proiezioni macroeconomiche disponibili ed in prima istanza il parametro scelto è la proiezione di crescita del PIL che per il periodo d'imposta 2023 è dello 0,6% e per il 2025 dell'1%. Di conseguenza sottoscrivere il patto col fisco sarà (molto) più costoso per i soggetti che non raggiungono la piena affidabilità fiscale, calcolata attraverso gli indici sintetici di affidabilità (ISA), che saranno uno dei valori base, oltre lo storico reddituale del contribuente, per la formulazione della proposta dell'agenzia.

Il reddito diversificato. Come riportato nel documento presentato ieri dai rappresentanti delle imprese "la metodologia prevista dall'agenzia delle entrate per la formulazione della proposta di reddito per il Cpb consentirà, in fase di attuazione, di raggiungere il reddito corrispondente alla piena affidabilità fiscale nell'arco temporale di due anni, vale a dire adeguandosi il primo anno con il 50% della proposta complessi-

va e con il restante 50% nell'anno successivo". In parole povere varrà proposto un reddito maggiorato per l'anno d'imposta 2024 ed uno ancora più elevato per l'anno d'imposta 2025 al fine appunto di incrementare progressivamente i redditi dei potenziali utilizzatori dello strumento evitando i "bruschi" aumenti che avrebbe generato la richiesta in un solo anno di un reddito (e corrispettivi indici) pari ad un voto Isa 10.

Proposta cara per gli "inaffidabili". I soggetti con voto ISA sotto il 6 riceveranno una proposta di reddito che terrà conto non solo dei redditi dell'ultimo triennio del contribuente ma anche del costo dell'adeguamento riferito ai singoli indicatori elementari ISA, sia quelli di affidabilità che di anomalia come i ricavi per addetto o la durata delle scorte, che daranno risultati non sufficienti (di non affidabilità fiscale). Sempre per i contribuenti che non raggiungono il punteggio di 10 ai fini ISA, la

maggiore stima del reddito risultante viene moltiplicata per un coefficiente benchmark, ottenuto dal rapporto tra il valore aggiunto dichiarato e quello stimato dei contribuenti pienamente affidabili. A livello generale nella costruzione della proposta di reddito verrà considerato anche un livello di redditività minimo settoriale previsto sulla base delle analisi delle spese per lavoro dipendente dichiarato con riferimento alla forza lavoro impiegata e la proposta di concordato preventivo biennale non potrà essere inferiore a tale valore (minimo). La base della proposta determinata a seguito di quanto in precedenza esposto verrà anche rivalutata attraverso l'utilizzo di proiezioni macroeconomiche disponibili (si sta considerando come parametro di proiezione la previsione macroeconomica del PIL).

Irilevi della Commissione. Le cinque sigle rappresentative delle imprese hanno sot-

tolineato che sarebbe necessario, sia sotto l'aspetto procedurale, sia sotto l'aspetto normativo, integrare il meccanismo di calcolo considerando anche eventi straordinari dei contribuenti (oltre a quelli previsti per la decadenza) che possono alterare la determinazione dei ricavi o compensi.

Per **Sergio Giorgini**, esperto della fondazione studi dei consulenti del lavoro oltre le criticità rappresentate: "La Commissione, durante la riunione, ha proposto di prevedere, in via legislativa, tra l'altro un'imposta sostitutiva graduale sul differenziale dei redditi superiori al punteggio di 8; far valere, per l'uscita dal concordato, le stesse clausole di esclusione già previste per gli ISA; prevedere la decadenza con lo scostamento del 30%, come per gli ISA, anziché del 50% previsto dalla norma; prevedere il caso in cui si avviino ulteriori attività nello stesso o altro ISA".

— © Riproduzione riservata —

Lipe, aggiornati i modelli per la comunicazione

Lieve restyling per il modello della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe), relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche di trasmissione telematica. Con un provvedimento n. 125654/2024 del 14 marzo l'Agenzia delle entrate ha apportato alcuni ritocchi al modello approvato nel 2017 e aggiornato, da ultimo, con una nota del 14 marzo 2023. La nuova versione è pubblicata nel sito internet dell'Agenzia ed è già utilizzabile a partire dal prossimo appuntamento con l'adempimento, ossia la presentazione, entro il 31 maggio 2024, della Lipe relativa al trimestre civile in corso.

Tra le innovazioni rese necessarie dall'evoluzione normativa, vi è anzitutto la ridenominazione del rigo VP7 del modello (e delle corrispondenti istruzioni), consequenziale all'art. 9 del dlgs 8 gennaio 2024, n. 1 (semplificazione degli adempimenti secondo la riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 9 agosto 2023). Tale disposizione, infatti, ha elevato da 25,82 a 100 euro il limite di ammontare entro il quale l'Iva dovuta in base alla liquidazione periodica può essere versata insieme a quella dovuta per il periodo successivo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del dpr n. 100 del 23 marzo 1998 (contribuenti mensili) e dell'art. 7, comma 1, lett. a) del dpr n. 542 del 14 ottobre 1999 (trimestrali). La modifica ha effetto per le liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024. Al riguardo si ricorda che, ai sensi del citato articolo 9, il versamento dell'imposta va comunque effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno di riferimento.

In secondo luogo, è stata modificata la denominazione del rigo VP10, sostituendo all'espressione "Versamenti auto Ue" con quella "Versamenti auto F24 elementi identificativi". È probabile che questa modifica non risponda a mere ragioni lessicali, ma che sia stata apportata in vista dell'attuazione, da parte dell'Agenzia, della novella dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (bilancio 2024), che ha esteso le disposizioni antifrode per l'immatricolazione di veicoli provenienti da altri paesi Ue anche quelli introdotti da San Marino e dallo Stato Vaticano.

Franco Ricca

— © Riproduzione riservata —

Debiti tributari, è civilistica la responsabilità dei soci

La responsabilità del liquidatore, degli amministratori e dei soci per i debiti tributari insoddisfatti della società di capitali cancellata non ha natura tributaria, bensì civilistica. Tuttavia, la responsabilità ex art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, mentre quella a mente dell'art. 36 del dpr 602/73 ha indole meramente regolatoria delle responsabilità verso l'Erario. Sulla scorta di tali ineludibili circostanze, il Fisco, per poter far valere le proprie pretese ex art. 2495 c.c., deve necessariamente esercitare l'azione di responsabilità innanzi alla magistratura civile. È quanto, in estrema sintesi, stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia con la sentenza n.ro 112/2024. La vicenda ha origine da un avviso di "presa in carico" notificato al liquidatore di una società estinta. L'atto scaturiva da un prodromico avviso di accertamento spiccato nei confronti della società già cancellata dal registro delle imprese, ma notificato al liquidatore quale responsabile fiscale. Senonché, hanno rilevato i giudici, non esiste norma che consenta di individuare nel liquidatore un successore universale dell'ente, né un coobbligato in solido, vieppiù quale soggetto passivo. L'inesistenza giuridica dell'atto, peraltro emesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 28 d.lgs 175/14 che dilata di cinque anni l'accertabilità "post mortem" in capo alla società. Sulla natura della responsabilità, il giudice ha evidenziato la diversità sostanziale tra l'art. 2495 e l'art. 36. Trattasi di due norme, l'una codicistica con substrato indistinto in relazione alla tipologia dei crediti, l'altra speciale con essenza tributaria. La responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto (anche la P.A.) l'onere di dedurre ed allegare dinanzi al tribunale che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". Correttamente, quindi, la Corte di Giustizia della Puglia ha ritenuto illegittima la richiesta del Fisco di pronunciarsi sull'applicazione dell'art. 2495, in quanto infondata ed erroneamente invocata innanzi al giudice tributario.

Luca Cellamare

— © Riproduzione riservata —

DEMANIO Nuovo valore da immobili riqualficati

Creare nuovo valore attraverso la riqualficazione sostenibile degli immobili dello Stato. L'Agenzia del demanio ha presentato al Mipim 2024, summit incentrato sulle soluzioni abitative sostenibili, la propria visione per una gestione innovativa del patrimonio immobiliare attraverso la collaborazione interistituzionale e le partnership con i privati per gli interventi di valorizzazione e riqualficazione.

L'Agenzia del demanio, si legge nella nota, "ha previsto investimenti per quasi 5,2 miliardi di euro, la maggior parte dei quali si tradurrà in opportunità di mercato, con l'obiettivo di realizzare interventi per quasi 2 miliardi di euro entro il 2026". L'obiettivo che si pone l'Agenzia è quindi quello di realizzare edifici governativi digitali, sostenibili e polifunzionali e adottare soluzioni che rigenerino il contesto urbano in maniera sostenibile.

Maria Mantero

— © Riproduzione riservata —